

Numero
5123

aa

1

Bellinzona
23 ottobre 2024

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signori
- Giuseppe Sergi
- Matteo Pronzini
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 130.24 del 12 settembre 2024 Rispetto delle disposizioni cantonali e Polo sportivo e degli eventi (PSE)

Signori deputati,

l'interrogazione in oggetto solleva la questione delle modifiche apportate al progetto di [Polo Sportivo e degli eventi \(PSE\)](#) della Città di Lugano; questione ritenuta di interesse cantonale per due motivi: l'intervento degli uffici cantonali nelle procedure e la concessione di un contributo forfettario di 11 milioni di franchi decisa dal Parlamento il 14 marzo 2023 (cfr. [messaggio n. 8142 del 13 aprile 2022](#) e [rapporto della Commissione gestione e finanze n. 8142 R del 14 febbraio 2023](#)).

Nel merito delle domande poste, rispondiamo come segue.

- 1. Come valuta il Consiglio di Stato, da un punto di vista politico e giuridico, che in corso di realizzazione il progetto venga modificato sugli aspetti urbanisti e architettonici caratteristici già sottoposti all'approvazione dei cittadini nell'ambito di uno specifico referendum comunale?**

Va rilevato che il Consiglio comunale autorizza le spese di investimento, decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari (art. 42 cpv. 2 LOC con rif. ad art. 13 cpv. 1 lett. e e g LOC). Queste risoluzioni sono soggette a referendum (art. 75 cpv. 1 LOC).

Ne consegue che la decisione del legislativo comunale e, in caso di referendum, dei cittadini, verte sul credito, sui principi e sui contenuti del progetto, espressi nel progetto definitivo. Questo non esclude la possibilità di modifiche nell'ambito del naturale processo di affinamento progettuale, passando dal progetto definitivo a quello di dettaglio, o esecutivo.

- 2. Come valuta il Consiglio di Stato la scelta unilaterale che porterebbe alla riduzione dei posti a sedere dell'Arena Sportiva (stadio) da 10'000 a 8'500?**

In particolare, questo intervento a posteriori non costituirebbe una modifica di peso che il Gran Consiglio avrebbe dovuto conoscere al fine di decidere con cognizione di causa la concessione di ben 11 milioni di franchi a fondo perso per il PSE?

- 3. Più in generale, è prassi normale stanziare milioni di franchi per progetti che poi vengono modificati sostanzialmente non per ragioni oggettive e imperative, ma per soddisfare gli interessi della committenza privata e/o della proprietà di una società sportiva? Non dovrebbe il Cantone, visti i finanziamenti concessi, curarsi che la realizzazione di questi progetti sia conforme a quelli presentati al momento della richiesta di sostegno finanziario?**
- 4. In merito al Palazzetto dello Sport, come valuta il Consiglio di Stato il cambiamento profondo deciso dalla committenza privata, con l'accordo del Municipio di Lugano?**

Va ricordato che il contributo forfettario di 11 milioni di franchi, proposto dal Consiglio di Stato con messaggio n. 8142 del 13 aprile 2022, è stato approvato dal Gran Consiglio il 14 marzo 2023 e il relativo decreto legislativo è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 2023/018 il 26 maggio 2023 (cfr. BU, pag. 187).

L'art. 1 del citato decreto legislativo stabilisce che *«è concesso un contributo straordinario forfettario di 11 milioni di franchi al Comune di Lugano per la realizzazione del Polo sportivo e degli eventi (PSE) e in particolare per ridurre la posizione debitoria nell'ambito del riscatto dell'opera nei confronti della società costruttrice»*.

Come ben si evince dalla citata disposizione, centrale in questo sostegno straordinario è sicuramente la realizzazione del polo sportivo e degli eventi, ma particolare riguardo è stato prestato alla riduzione della posizione debitoria nell'ambito del riscatto dell'opera nei confronti della società costruttrice. Detto in altri termini, esecutivo e legislativo cantonali hanno sostenuto la Città di Lugano, che si è fatta carico di un investimento le cui ricadute positive vanno ben oltre le frontiere comunali.

Va inoltre osservato che i contributi previsti per gli impianti sportivi (cfr. art. 14 del Regolamento Fondo sport) sono erogati per la costruzione o la ristrutturazione di impianti destinati alla pratica sportiva. La destinazione sportiva della nuova realizzazione viene verificata, oltre che al momento dell'esame della domanda, anche in sede di consuntivo. Sempre in sede di consuntivo si verifica l'avvenuta omologazione da parte della rispettiva federazione di riferimento. In base a queste verifiche viene infine versato il contributo in accordo ai parametri stabiliti al momento della concessione dei contributi.

- 5. Come valuta, da un punto di vista architettonico-urbanistico, l'evoluzione del progetto del rispetto anche alla coerenza dell'Arena Sportiva e del Palazzetto dello Sport? Da spazio aperto luminoso e naturale, a una scatola chiusa, a un sarcofago?**

Come meglio espresso in risposta alle domande 12-14, l'analisi del progetto da un punto di vista del paesaggio non ha fatto emergere criticità tali da indurre il Dipartimento del territorio a esprimere avviso contrario.

Va ricordato inoltre che, per quanto attiene alle disposizioni federali in materia di progettazione di impianti sportivi, la brochure "[201 – Palestre. Basi per la progettazione](#)" dell'Ufficio federale dello sport indica che «*In casi eccezionali si può optare per un'illuminazione esclusivamente artificiale*». Da un punto di vista delle normative vigenti l'assenza di una fonte di luce naturale, pur a titolo eccezionale, è dunque ammissibile.

6. Con questa pesante modifica, le direttive dell'Ufficio Federale dello Sport non saranno più rispettate. Per il Consiglio di Stato ciò non costituisce un problema? Se sì, come intende agire per farle rispettare?

Si rinvia alla risposta alla domanda n. 5.

7. La modifica contravviene anche il Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato, quale emanazione della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (LSan), in particolare l'articolo 10 che recita: «*gli edifici destinati ad uso collettivo o pubblico (...) devono, oltre alle condizioni generali richieste per tutte le case d'abitazione, soddisfare alle seguenti esigenze: [...] b) ventilazione e luce naturali attraverso finestre sufficientemente ampie*». Il successivo articolo 12 prevede che «*il permesso di abitabilità, di competenza municipale, dev'essere accordato solo se lo stabile è conforme alle norme della legge sanitaria, del presente regolamento, della legge edilizia e del regolamento edilizio comunale*». Il Palazzetto dello Sport con la modifica pubblicata non avrà più "finestre sufficientemente ampie", infrangendo la LSan. Come intende, il Consiglio di Stato, ristabilire il rispetto della LSan? Se questo manca, il Municipio di Lugano non può accordare il permesso di abitabilità. Come si intende intervenire su questo fronte?

I preavvisi alle domande di costruzione richiamano il Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958, in particolare l'articolo 10. L'applicazione di tale articolo è subordinata all'applicazione di altre leggi, ordinanze e direttive, ad oggi promulgate, come quelle relative all'energia, all'adozione dello standard Minergie, alla sicurezza ed alla protezione antincendio. Le stesse "basi per la progettazione" di palestre, emanate dall'Ufficio federale dello sport (UFSP), raccomandano vivamente la ventilazione meccanica. La stessa luce naturale è da prevedere in ragione del 15-30% delle superfici pavimentate, ma deve essere particolarmente controllata affinché non siano compromesse le attività sportive alterando la percezione degli oggetti, in particolare in movimento. Non deve modificarsi durante i periodi di attività. La luce naturale può essere data da aperture quali le finestre o da lucernari, posti sui tetti, oppure si può far capo alla luce artificiale, in egual modo controllata. Nel caso specifico, alcune attività sportive sono previste in spazi a luce e ventilazione controllata. Quindi la progettazione deve considerare e coniugare molte esigenze in un equilibrio che garantisca, in ogni momento della giornata e in ogni periodo dell'anno, la miglior qualità per l'attività prevista. Importante tenere presente anche le esigenze della popolazione che sempre più utilizza spazi per attività sportive, anche amatoriali, in orari in cui, in particolare, la luce naturale non è disponibile. Regolarmente queste attività, come la presenza di utenze esterne, sono limitate a poche ore sull'intero arco della giornata.

8. La variante della domanda di costruzione non riporta l'indicazione esatta del materiale delle nuove facciate del Palazzetto dello Sport. È un modo di procedere legale? La domanda di costruzione può essere considerata valida?

Con completamento atti del 30 gennaio 2024 l'istante ha specificato, nei piani e nella relazione tecnica aggiornata, il materiale di rivestimento delle facciate, che risulta essere:

- Pannelli prefabbricati in calcestruzzo (parte inferiore),
- Lamiera ondulata (opzione: sistema pannelli montana alluminio) (parte centrale),
- Pannelli in alluminio (opzione: sistema Montafarm design zeta) (parte superiore).

9. Sul lato nord, il Palazzetto dello Sport si interfaccia con l'Ex-Termica, cioè un bene culturale protetto a livello locale secondo la Legge sulla protezione dei beni culturali. Tale protezione è pure ribadita dal Piano regolatore intercomunale Nuovo Quartiere Cornaredo (PR NQC). I progettisti avevano ottenuto una deroga rispetto alla distanza abituale di 12 metri fra edifici, così come previsto dal PR NQC, portandola a 9 metri. Nella variante pubblicata il 2 gennaio 2023 la distanza fra la via di fuga del Palazzetto e l'Ex-Termica è stata illegalmente ridotta a 6,8 metri. Qual è la posizione del Consiglio di Stato in merito a questa evidente infrazione? Come agirà per riportare la distanza ai 9 metri concessi in precedenza?

Per quanto riguarda la tutela sul piano locale, il preavviso cantonale ha espresso delle raccomandazioni di tipo qualitativo volte a valorizzare maggiormente l'edificio protetto. La competenza per derogare alle distanze indicate a PR è del Comune.

10. La nuova variante prevede in seno al Palazzetto dello Sport la realizzazione – anche questa tenuta nascosta agli aventi diritto di voto luganesi – di un terzo livello destinato alle aree VIP e agli uffici per le varie associazioni sportive, in estensione degli spazi amministrativi del Dicastero Sport. Questo “spazio VIP”, in quanto novità strutturale e architettonica, è stato verificato ex novo dal punto di vista ingegneristico, per rispettare la sicurezza futura degli utenti?

Oltre a quanto indicato nella risposta alle domande n. 2-4, va rilevato che, a seconda della natura dell'opera, i progetti devono essere elaborati e firmati da un architetto (come in questo caso) o da un ingegnere, iscritti all'albo OTIA.

I calcoli statici non fanno parte dell'incarto della domanda di costruzione e sono per contro di competenza e responsabilità dell'ingegnere civile. In tal senso, la Legge edilizia prescrive unicamente che prima dell'inizio dei lavori venga notificato al Municipio il suo nominativo.

11. Secondo le direttive dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) in materia di “Vie di fuga e di soccorso”, per i locali a grande concentrazione di persone in una fila accessibile da due parti non ci possono essere più di 32 posti a sedere. Norma ripresa tale e quale anche nella Domanda di costruzione del Palazzetto dello Sport PS / Relazione tecnica antincendio del 18 dicembre 2020. Nella variante del Palazzetto dello Sport pubblicata il 2 gennaio 2023, sono riportate file di 40 posti a sedere nelle tribune longitudinali. Non sono dunque rispettate le norme antincendio e, dunque, la sicurezza di utenti e spettatori.

**Il Consiglio di Stato ritiene questa situazione accettabile conforme alla legge?
In caso di incidenti quali sarebbero le ricadute in termini di responsabilità di
fronte a questa inadempienza?**

Spetta al Municipio, nella sua qualità di autorità di protezione antincendio, vigilare sul rispetto delle relative prescrizioni (art. 14 della legge sulla protezione antincendio del 14 dicembre 2022, LPA, corrispondente al previgente art. 44a del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992, RLE); lo stesso dovrà quindi far verificare a un tecnico riconosciuto il contenuto della relazione tecnica antincendio presentata con la domanda di costruzione, al fine di determinare se è garantita la necessaria sicurezza di utenti e spettatori.

In merito alla responsabilità riguardo all'applicazione delle prescrizioni edilizie di polizia del fuoco, l'art. 11 LPA enuncia chiaramente che il proprietario è responsabile personalmente.

12. Qual è il giudizio del Consiglio di Stato sul rapporto redatto dalla Commissione del paesaggio in merito alla domanda di modifica del progetto del Palazzetto dello Sport?

13. Perché la chiara bocciatura di tale modifica da parte della Commissione del paesaggio è stata di fatto ignorata dall' Ufficio cantonale della natura e del paesaggio?

14. Quest'ultimo, per giustificare la sua scelta e sdoganare le modifiche richieste ha scritto che queste ultime risponderebbero «a mutate e non sufficientemente soppesate necessità legate alle attività sportive di carattere professionistico che vi si svolgono al suo interno (attività che necessitano privacy durante gli allenamenti e controllo totale della luce durante le partite) e ad imposizioni della Polizia, atte a contrastare le problematiche legate al tifo violento». Come valuta il Consiglio di Stato questi motivi invocati dall'Ufficio in questione?

L'avviso cantonale e in particolare il preavviso dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) ha ripreso le criticità emerse dall'esame della modifica da parte della Commissione del Paesaggio (CP). Tuttavia queste criticità non erano tali da giustificare un'opposizione all'istanza. La valutazione complessiva, che compete all'UNP (art. 109 e 110 RLST), ha recepito tali criticità in forma di condizioni e oneri per il progetto in modo tale che lo stesso rispettasse i principi di inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio (art. 109 LST e 107 RLST).

15. L'Arena Sportiva presenta la stessa situazione di trasparenza (grandi vetrate). Perché in questo caso non si applicano i "motivi" invocati di privacy e di "controllo totale della luce durante le partite?"

L'Autorità si esprime sul progetto presentato dall'istante (riservati eventuali complementi che dovessero imporsi). In ragione di quanto precede, la domanda andrebbe, semmai, rivolta all'istante.

16. Nel progetto di Palazzetto dello Sport con le vetrate (progetto sottoposto in votazione) era previsto, ovviamente, un sistema di tende per l'oscuramento e l'antiabbagliamento? Non sono quindi da ritenere pretestuose le motivazioni adottate dall'Ufficio cantonale della natura e del paesaggio?

Le motivazioni a sostegno della modifica del progetto riferite al fatto che il sistema di tende per l'oscuramento non fosse di fatto adatto per le funzioni e attività previste nel palazzetto non sono da addebitare all'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), ma sono state espresse dall'istante. L'UNP si è limitato a ritenere tali giustificazioni plausibili.

17. Le imposizioni della Polizia, atte a contrastare le problematiche legate al tifo violento, non esistono per l'Arena Sportiva?

Per l'Arena Sportiva in questione, le imposizioni della Polizia cantonale riguardano principalmente la zona utilizzata per il gioco del calcio. Di regola in un'area dove si svolgono attività sportive vengono prescritte imposizioni di natura logistica al fine di evitare situazioni di conflitto tra le tifoserie. Nel nostro Cantone queste disposizioni riguardano principalmente i campionati delle massime leghe di calcio e di disco su ghiaccio noti per alcune situazioni conflittuali tra le tifoserie. Per altri sport non sono mai state disposte misure in passato, considerato che non si sono mai verificati episodi di violenza tra i tifosi.

18. Quali sono, negli ultimi anni, i casi di "problematiche legate al tifo violento" registrati fra gli sport che saranno ospitati nel Palazzetto dello Sport, in particolare la pallacanestro, la pallavolo, la ginnastica artistica e il ping pong?

Non sono mai stati registrati fino a oggi casi di "problematiche legate al tifo violento" nelle attività sportive quali pallacanestro, pallavolo, ginnastica artistica e ping pong. Queste discipline sportive non hanno mai generato problemi o situazioni di violenza alle nostre latitudini; di conseguenza tali tipologie di competizioni non sono mai state oggetto di misure e/o provvedimenti di Polizia per condotte violente da parte di tifosi. Neppure a livello nazionale si riscontrano problemi di violenza tra le tifoserie in queste discipline sportive.

19. Il Consiglio di Stato può mettere a disposizione del Parlamento una copia delle "imposizioni della Polizia" che hanno giustificato l'accettazione da parte dell'Ufficio cantonale della natura e del paesaggio delle modifiche del Palazzetto dello Sport?

Ribadiamo che non sono state emanate disposizioni o imposizioni da parte della Polizia cantonale che hanno giustificato l'accettazione da parte dell'Ufficio cantonale della natura e del paesaggio di modifiche del Palazzetto dello Sport.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 7 ore.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Christian Vitta

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri